

## REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca (di seguito Corsi di Dottorato o semplicemente Corsi) del Gran Sasso Science Institute (di seguito GSSI), in conformità con le disposizioni normative vigenti.
2. I Corsi di Dottorato realizzano la piena integrazione tra ricerca e insegnamento e seguono standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale, in particolare riguardo alla selezione in entrata e alla valutazione delle tesi. Il GSSI incoraggia e persegue l'internazionalizzazione dei programmi di PhD, con particolare riferimento al contesto europeo.
3. I Corsi di Dottorato sono istituiti nell'ambito delle Aree Scientifiche del GSSI (nel seguito Aree). Possono essere istituiti anche corsi di dottorato in collaborazione tra aree distinte.
4. La lingua ufficiale dei Corsi di Dottorato del GSSI è l'inglese.
5. Ciascun Corso di Dottorato è disciplinato da un proprio Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti, sulla base del presente Regolamento.

#### Art. 2

##### *Coordinatore e Collegio dei Docenti*

1. Sono organi di ciascun Corso di Dottorato il Coordinatore e il Collegio dei Docenti.
2. Il Coordinatore di ciascun Corso di Dottorato ha la responsabilità della gestione, dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica e di avviamento alla ricerca del Corso. In particolare, spetta al Coordinatore:
  - a. convocare e presiedere il Collegio dei Docenti e stabilirne l'ordine del giorno;
  - b. proporre al Collegio dei Docenti l'offerta formativa e la relativa copertura degli insegnamenti, in accordo con il Direttore Scientifico dell'Area;
  - c. coordinare l'attività scientifica e formativa del corso;
  - d. fornire il nulla osta al Direttore Scientifico di Area per l'approvazione delle missioni e i soggiorni fuori sede degli allievi, sentito il relatore e, per missioni di durata superiore a tre mesi, il Collegio dei docenti;
  - e. dove necessario, sentito il Direttore Scientifico dell'Area e il Collegio dei docenti, proporre al Rettore del GSSI la sospensione della borsa all'allievo in caso di reiterate e

- non motivate assenze e di comportamenti lesivi del prestigio del GSSI e della dignità delle persone;
- f. adottare i provvedimenti di urgenza di competenza del Collegio dei Docenti, sottoponendoli per la ratifica alla seduta immediatamente successiva del Collegio.
3. I Coordinatori dei Corsi sono scelti tra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia del GSSI. La nomina e la revoca dei Coordinatori spettano al Consiglio di Amministrazione, su motivata proposta del Rettore e previo parere del Direttore Scientifico dell'Area e del Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f, dello Statuto.
  4. Il Coordinatore rimane in carica per un triennio, rinnovabile.
  5. Il Coordinatore può designare, tra i professori di prima o seconda fascia del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, un Vice Coordinatore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
  6. Il Collegio dei Docenti ha funzioni di programmazione dell'attività didattica dei corsi di dottorato e dell'attività di avviamento alla ricerca. In particolare, spetta al Collegio dei Docenti:
    - a. predisporre l'offerta formativa, su proposta del Coordinatore, e individuare le coperture degli insegnamenti;
    - b. nominare uno o più relatori per ciascun allievo;
    - c. esprimersi in merito all'ammissione degli allievi all'anno di corso successivo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 16, o all'eventuale proroga per la conclusione del progetto di ricerca, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13;
    - d. formulare pareri e proposte in merito agli allievi;
    - e. esprimere parere, sentito il relatore, sui soggiorni fuori sede degli allievi di durata superiore a tre mesi;
    - f. approvare le linee di indirizzo riguardanti l'offerta formativa del corso.
  7. I Collegi dei Docenti sono composti da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione esterni al GSSI, appartenenti ad altri atenei o enti pubblici di ricerca, italiani o stranieri, secondo la normativa vigente in materia.
  8. I componenti del Collegio dei Docenti, per ogni ciclo, sono nominati dal Rettore, su proposta del Direttore Scientifico dell'Area presso la quale è istituito il Corso di Dottorato e previo parere favorevole del Senato Accademico, prima dell'inizio di ciascun anno accademico. Si prescinde dal parere per i Collegi dei docenti dei dottorati già accreditati, che non effettuino alcuna modifica nella composizione dei medesimi.
  9. I Collegi dei Docenti possono svolgere le proprie riunioni anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per le riunioni degli organi collegiali e delle commissioni di concorso con modalità telematica" del GSSI.

### Art. 3

#### *Advisor e Co-advisor*

1. Il Collegio dei Docenti nomina per ciascun allievo uno o più relatori o co-relatori, scelti di norma tra i professori e i ricercatori del GSSI o tra i docenti che abbiano insegnato corsi presso il GSSI. In caso di nomina di un relatore che non appartenga ai ruoli del GSSI, il Coordinatore del Dottorato può nominare un tutor interno al GSSI con il compito di supportare e monitorare il percorso dello studente in collaborazione con il relatore.
2. Il relatore ha il compito di indirizzare l'allievo nel percorso di Dottorato e nello sviluppo del progetto di ricerca. In particolare, il relatore:
  - indirizza l'allievo nella redazione della tesi, valutandone l'operato e assicurando la rilevanza scientifica dei temi di ricerca;
  - indirizza l'allievo nello svolgimento di periodi di studio e ricerca fuori sede;
  - predispone, se richiesto, un report sull'attività dell'allievo, da presentare al Collegio dei Docenti prima del passaggio d'anno;
  - sottopone la tesi di dottorato al giudizio di due Valutatori esterni, concordati con il Coordinatore del Dottorato, selezionati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, e ne acquisisce i pareri prima dell'ammissione dell'allievo alla discussione della tesi.
3. Il cambiamento dei relatori o co-relatori è consentito su proposta del Coordinatore del Dottorato e deve essere autorizzato dal Collegio dei Docenti nella prima seduta utile.

## TITOLO II

### CORSI DI DOTTORATO

### Art. 4

#### *Istituzione dei corsi*

1. L'istituzione, la modifica o la soppressione dei Corsi di Dottorato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della Programmazione Triennale, sentito il Direttore Scientifico dell'Area di riferimento, previo parere del Senato Accademico con voto a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato aventi diritto al voto sulla materia.
2. I Corsi sono istituiti con decreto del Rettore, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (in seguito "MIUR"), secondo quanto stabilito dal D.M. n. 45/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle normative

nazionali necessarie per il loro accreditamento.

3. La modifica e la soppressione dei Corsi sono, altresì, disposte con decreto del Rettore, su proposta dei Direttori Scientifici delle Aree di riferimento.
4. Con periodicità annuale, il Nucleo di Valutazione verifica la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato istituiti, redigendo una relazione. La relazione viene trasmessa al Rettore.

#### Art. 5

##### *Bando*

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato è emanato con decreto del Rettore, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.
2. Il bando di concorso è, di norma, unico per tutti i Corsi attivati presso il GSSI e deve indicare:
  - a. il numero e l'importo delle borse di studio messe a bando;
  - b. i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri, ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 30 aprile 1999 n. 224;
  - c. le modalità di ammissione ai Corsi;
  - d. l'eventuale previsione di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
  - e. eventuali posti finanziati con fondi esterni, evidenziando eventuali clausole specifiche.
3. Posti finanziati attraverso specifici programmi dell'Unione Europea potranno, se necessario, essere oggetto di specifici bandi separati, secondo le regole previste dal programma in oggetto. Le procedure di selezione potranno essere modificate in accordo con i requisiti dei relativi programmi comunitari.
4. Al bando viene data pubblicità tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul portale del MIUR, sul portale europeo Euraxess, sul sito istituzionale del GSSI e su vari siti internazionali, allo scopo di garantirne la massima diffusione.
5. Il bando è redatto in lingua italiana. Viene predisposto, altresì, un estratto in lingua inglese finalizzato alla diffusione a livello internazionale.

#### Art. 6

##### *Requisiti di ammissione*

1. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di

laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione di valutazione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Il titolo estero deve comunque documentare la frequenza di almeno quattro anni di studi universitari.

2. Le borse di studio sono assegnate in ordine di graduatoria.
3. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati, che si rendessero disponibili anche dopo l'emanazione del bando. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web del GSSI.

#### Art. 7

##### *Procedura di ammissione degli allievi*

1. L'ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, ad eccezione di casi di attivazione di Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione.
2. La procedura di ammissione è tesa ad accertare il livello di preparazione e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonché la conoscenza della lingua inglese. La procedura di selezione può svolgersi interamente in forma telematica. Le modalità della procedura sono definite nel bando di concorso. La commissione potrà preliminarmente operare una preselezione delle persone ammesse a sostenere il colloquio, sulla base del curriculum, delle lettere di presentazione e delle trascrizioni dei percorsi didattici precedenti.
3. Le commissioni di valutazione per l'ammissione degli allievi ai Corsi di Dottorato sono nominate con decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore del Corso. Tali commissioni sono costituite ai sensi di legge e per i loro lavori potranno avvalersi di strumenti telematici.

#### Art. 8

##### *Borsa di Dottorato*

1. Tutti gli allievi dei Corsi di Dottorato usufruiscono di una borsa.
2. L'importo della borsa è definito nel bando e non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modifiche e integrazioni. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50 per cento, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero,

autorizzato dal Coordinatore del Dottorato.

3. Le borse di studio hanno durata di un anno e sono soggette a conferma annuale fino a un massimo di tre o quattro anni a seconda della durata legale del Corso, a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente. La proroga annuale avviene attraverso un esame di passaggio di anno, di norma nel mese di settembre precedente la scadenza annuale. Lo studente che non supera tale esame decade dal godimento della borsa di studio e viene escluso dal programma di dottorato e da ogni affiliazione con il GSSI. Il GSSI non provvederà ad alcun tipo di riconoscimento dei percorsi di studio non completati.
4. Le rate relative alla borsa di studio sono erogate al termine del periodo di competenza con cadenza mensile, ad eccezione delle prime due rate che vengono corrisposte in un'unica soluzione dopo 45 giorni dall'inizio del Programma.
5. Gli allievi borsisti che rinunciano o sono esclusi dal programma entro i primi 45 giorni dall'inizio del Programma o dall'immatricolazione non maturano il diritto alla fruizione della borsa.
6. I titolari delle borse di studio sono esonerati dal pagamento di contributi per l'accesso e la frequenza del Programma.
7. La borsa di studio del Dottorato di Ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
8. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità del GSSI per gli stessi fini.
9. L'allievo titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal programma. Tale rinuncia non comporta alcuna variazione degli obblighi dell'allievo previsti dal presente regolamento e dalla normativa del GSSI. La rinuncia alla borsa prima della conclusione dell'anno accademico non comporta la restituzione degli importi percepiti, a condizione che il Collegio dei Docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attività di studio e ricerca fino al momento della rinuncia.
10. Qualora un allievo sia immatricolato con riserva per comprovate ragioni connesse alle tempistiche di rilascio della Dichiarazione di Valore da parte delle rappresentanze diplomatiche

o consolari, l'erogazione della borsa può, sentito il Coordinatore del Dottorato, essere sospesa in via cautelare. Al momento dello scioglimento della riserva sono corrisposte all'allievo tutte le rate dovute.

11. Nei casi di rinuncia alla borsa entro i primi 45 giorni dall'inizio del Programma, la borsa viene riassegnata al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, fermo restando il rispetto di quanto previsto espressamente da accordi con enti pubblici o privati che finanziano borse vincolate al possesso di determinati requisiti o finalizzati a specifici temi di ricerca. In caso di rinuncia alla sola borsa di studio, il Collegio dei Docenti può deliberare l'assegnazione della borsa al primo degli allievi ammessi senza borsa, ove ve ne siano.
12. Per gli eventuali periodi di soggiorno fuori sede per attività di ricerca e formazione presso università o centri di ricerca all'estero, l'importo della borsa di studio è aumentato in misura pari al 50% per un periodo massimo di 18 mesi.
13. Eventuali ulteriori contributi per soggiorni fuori sede presso Università e Centri di Ricerca italiani potranno essere conferiti previa autorizzazione del Direttore Scientifico dell'Area su proposta del Coordinatore.

#### Art. 9

##### *Benefici*

1. Agli allievi dei Corsi di Dottorato viene garantito l'alloggio o un contributo economico sostitutivo e vengono corrisposti buoni pasto per le spese di vitto, secondo i termini stabiliti nel bando.
2. La fruizione dei servizi residenziali e degli ulteriori benefici concessi dal GSSI è disciplinata da apposito Regolamento.

#### Art. 10

##### *Immatricolazione*

1. I candidati che, in base alla graduatoria finale, risultano ammessi al Programma di Dottorato devono presentare domanda di immatricolazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della selezione, a pena di esclusione di diritto dal Programma e di conseguente scorrimento della graduatoria.
2. L'immatricolazione avviene, di norma, il giorno di inizio del Programma, salvo eventuali casi particolari gestiti dall'Amministrazione del GSSI. In caso di mancata immatricolazione nei termini per cause imputabili al candidato, questi perde il diritto all'ammissione e si procede d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria.

3. Il Rettore può autorizzare il posticipo dell'immatricolazione, per singoli casi, dovuti a motivi di forza maggiore o a gravi motivi personali debitamente documentati, fino a un massimo di 60 giorni dall'inizio del Programma. In questo caso, il Coordinatore del Corso indica le modalità di recupero della partecipazione alle lezioni e agli esami.
4. In caso di rinuncia o di esclusione di un allievo regolarmente immatricolato entro i primi 60 giorni dalla data di inizio del Programma, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Qualora la domanda di immatricolazione risulti mancante della Dichiarazione di Valore per i titoli conseguiti all'estero, questa può essere accettata con riserva solo nel caso in cui il candidato dimostri di aver presentato richiesta di Dichiarazione di Valore presso le competenti rappresentanze diplomatiche. La data dell'immatricolazione con riserva è intesa come data di immatricolazione una volta sciolta positivamente la riserva. Lo scioglimento della riserva deve avvenire al più tardi entro 60 giorni dalla data della domanda di immatricolazione, pena la nullità dell'immatricolazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia in alcun modo imputabile a negligenza del candidato.

#### Art. 11

##### *Iscrizione*

1. Gli allievi dei Corsi di Dottorato del GSSI sono studenti universitari iscritti a un Dottorato di Ricerca. Hanno l'obbligo di frequenza, devono superare tutti gli esami previsti per il Corso al quale sono iscritti e sono assoggettati ai Regolamenti interni del GSSI.
2. Ogni allievo può essere iscritto a un solo Corso di Dottorato, fatto salvo quanto previsto da specifici accordi per il dottorato in co-tutela o per il conseguimento di un doppio titolo di Dottorato.
3. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico, ad eccezione dei Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione, per i quali possono essere previste tempistiche diverse e diverse modalità organizzative delle attività didattiche.

#### Art. 12

##### *Attività didattica e di ricerca*

1. I corsi sono strutturati in un primo periodo di attività didattica obbligatoria, che consiste di almeno 150 ore totali di attività formative erogate dal GSSI e in un secondo periodo dedicato alla ricerca. L'attività didattica, facoltativa e obbligatoria, è definita dal Coordinatore e dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato, ed è diretta, durante il primo anno accademico, ad impartire conoscenze di base e specialistiche finalizzate allo svolgimento dell'attività di ricerca.

Tutte le attività didattiche sono svolte in lingua inglese.

2. Le attività formative obbligatorie devono di norma essere svolte durante il primo anno del Programma. Entro lo stesso termine devono essere sostenuti i relativi esami e/o le relative prove di verifica, conformemente a quanto stabilito nei Regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato.
3. L'assenza dell'allievo a una prova di verifica o prova di esame può essere autorizzata esclusivamente per gravi e comprovati motivi, personali o di salute, dal docente dell'attività formativa. L'allievo è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Coordinatore.
4. Ciascun allievo concorda una linea di ricerca per la tesi con il proprio Advisor, eventualmente affiancato dal Co-advisor, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del presente Regolamento e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato.

#### Art. 13

##### *Durata dei Corsi*

1. La durata dei Corsi è stabilita nel bando di Dottorato. I Corsi non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

#### Art. 14

##### *Sospensione del Dottorato*

1. È prevista la possibilità di sospendere la frequenza del corso e l'erogazione dei fondi connessi per un massimo di 12 mesi per i seguenti motivi:
  - a) servizio civile/militare obbligatorio, limitatamente ai Cittadini di paesi dell'Unione Europea;
  - b) maternità o paternità;
  - c) malattia;
  - d) gravi motivi personali.
2. Su richiesta dell'allievo, il termine di discussione della tesi può essere posticipato per un periodo corrispondente alla sospensione, ma in nessun caso tale posticipo sommato ad un eventuale prolungamento, potrà superare i 12 mesi dalla scadenza della borsa.
3. La richiesta di sospensione, debitamente documentata, va presentata al Collegio dei Docenti, che delibera in materia.

#### Art. 15

##### *Missioni e attività fuori sede*

1. Alle missioni degli allievi si applica il Regolamento missioni del GSSI.
2. Le attività fuori sede degli allievi, diverse dalle missioni, anche se non comportano spese per il GSSI, devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del Corso. Per periodi di

durata superiore a tre mesi, il Coordinatore potrà concedere l'autorizzazione previo parere favorevole del Collegio dei Docenti.

#### Art. 16

##### *Ammissioni degli allievi agli anni successivi*

1. Ciascun Collegio dei Docenti, previa idonea valutazione, autorizza l'ammissione degli allievi agli anni successivi al primo.
2. Al termine del primo anno, la valutazione tiene conto sia dei risultati di eventuali prove di esame sostenute, sia dell'eventuale attività di ricerca, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascun Corso di Dottorato. Per l'ammissione agli anni successivi al primo la valutazione di idoneità è basata principalmente sull'attività di ricerca.
3. In caso di giudizio negativo, il Collegio dei Docenti delibera la mancata ammissione dell'allievo all'anno successivo. La delibera del Collegio dei Docenti viene trasmessa al Rettore, che provvede con decreto all'espulsione dell'allievo.

#### Art. 17

##### *Discussione della tesi e conseguimento del titolo*

1. Il titolo di Dottore di Ricerca viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi, è redatta in lingua inglese. Ad essa deve essere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi, corredata dalla relazione, deve essere valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, detti "Valutatori", anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato. I Valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a 6 mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
4. La discussione si svolge innanzi a una commissione, nominata dal Rettore con proprio decreto, così composta: cinque componenti di cui almeno tre scelti tra professori e ricercatori universitari in Italia o all'estero, dei quali almeno uno interno al GSSI, appartenenti a settori scientifico disciplinari attinenti al Dottorato e non più di due esperti esterni di alta qualificazione.

5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

#### Art. 18

##### *Doveri degli allievi*

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia di dipendenti pubblici e di Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione.
2. Il GSSI è una scuola a carattere residenziale, gli allievi sono tenuti ad essere permanentemente presenti in sede, se non in missione per motivi scientifici. Ad eccezione dei periodi di interruzione delle attività del GSSI nei giorni o nei periodi di vacanza, assenze brevi per ragioni personali, per non più di 20 giorni complessivi all'anno, devono essere autorizzate dal Coordinatore del Corso. Il mancato rispetto dei requisiti di residenzialità comporta la decurtazione della borsa di studio per un importo pari alla frazione di borsa corrispondente ai giorni di assenza, maggiorata del 20%. In caso di assenza ripetuta, l'allievo può essere espulso, con provvedimento del Rettore su proposta del Coordinatore del Corso, sentito il Direttore Scientifico dell'Area.
3. Gli studenti di dottorato del GSSI sono tenuti, se richiesti, previa delibera del Collegio dei Docenti, a svolgere attività seminariale e di tutoraggio rivolta a studenti di corsi di laurea, che partecipino ad attività deliberate dal GSSI. Il loro impegno non potrà essere superiore a 30 ore annue.
4. Gli allievi possono ottenere la sospensione dalla frequenza del Programma e della borsa per maternità o paternità, per grave e documentata malattia o per altri gravi e documentati motivi personali, secondo le modalità previste dall'art. 14.
5. Gli allievi dei Corsi di Dottorato devono osservare le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti e della normativa interna del GSSI.
6. Qualora non siano di nazionalità italiana o non siano già in possesso di una competenza linguistica di base, gli allievi sono tenuti, altresì, a frequentare i corsi di lingua e cultura italiana offerti dal GSSI.

#### Art. 19

##### *Sanzioni*

1. Il Rettore, con proprio decreto, può comminare le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo nei casi in cui l'allievo:
  - a. violi le disposizioni di cui al presente Regolamento e alla normativa interna del GSSI;

- b. tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di norme di legge di carattere imperativo;
  - c. tenga comportamenti che arrechino danno a beni mobili o immobili di proprietà o in uso a GSSI, commessi con dolo o colpa grave;
  - d. commetta gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno appropriato;
  - e. arrechi danni, anche morali e d'immagine, al GSSI.
2. Nei casi di cui al precedente comma, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- a. richiamo verbale;
  - b. richiamo scritto;
  - c. sospensione delle autorizzazioni a svolgere attività fuori sede;
  - d. privazione della borsa di studio e dei benefici connessi allo status di allievo per un periodo compreso tra 1 e 12 mesi;
  - e. richiesta di esclusione dal Programma di Dottorato.
3. Le sanzioni possono essere proposte dallo stesso Rettore, dal Collegio dei Docenti, dai Direttori di Area Scientifica e dai Coordinatori dei Corsi.
7. Le sanzioni devono essere proporzionate alla natura e alla gravità dell'infrazione e devono tener conto delle condotte dell'allievo e della presenza di eventuali circostanze attenuanti e/o aggravanti. L'avvio del procedimento è notificato al diretto interessato e la sanzione è irrogata solo dopo averlo preventivamente ascoltato, ove possibile.
8. Il GSSI persegue, a norma di legge e nelle sedi opportune, il comportamento dell'allievo che costituisca violazione di legge e/o provochi danni ai beni mobili e immobili di proprietà o nella disponibilità del GSSI ovvero leda l'immagine e/o la reputazione scientifica della Scuola.
9. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si fa rinvio al Codice di comportamento del GSSI.

## Art. 20

### *Rappresentanti degli allievi*

1. Gli allievi dei Corsi di Dottorato eleggono due rappresentanti in Senato Accademico, con mandato di durata biennale, eleggibili tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.
2. Gli allievi dei Corsi di Dottorato eleggono un rappresentante in Consiglio di Amministrazione, con mandato di durata biennale, eleggibile tra gli allievi iscritti a Corsi di Dottorato la cui durata ordinaria residua sia almeno di un anno alla data delle elezioni.
3. Gli allievi così individuati rappresentano tutti gli allievi nei rapporti con gli Organi e con l'Amministrazione della Scuola, secondo quanto previsto dallo Statuto del GSSI, raccolgono e trasmettono ai Coordinatori eventuali osservazioni e suggerimenti formulati dagli studenti.

4. Le elezioni si svolgono con le modalità definite dai Regolamenti del GSSI e utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 21

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.